

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL' ASSEMBLEA DELLE
STRUTTURE DI BASE DELLA PROVINCIA DI MILANO, MONZA E BRIANZA**
in attuazione dell'art. 9 del Regolamento del Consiglio Provinciale
(Approvato nel Consiglio Provinciale ACLI Milano il 19 dicembre 2011)

ART. 1

L'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base è convocata dalla Presidenza provinciale per eleggere i Consiglieri provinciali di sua competenza.

La convocazione deve:

- essere inviata, con almeno 10 giorni di anticipo, ai Presidenti delle Strutture di Base regolarmente affiliate,
- specificare i punti all'odg, la sede e l'ora della riunione,
- in occasione della scadenza congressuale provinciale, indicare il numero dei Consiglieri provinciali da eleggere in rappresentanza delle Strutture di base proposto dal Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 15 dello Statuto nazionale ACLI.

ART. 2

L'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di Base, in occasione del Congresso provinciale:

- è presieduta dal dirigente designato dalla Presidenza del Congresso;
- è composta dai Presidenti delle Strutture di base riconosciute dal Consiglio provinciale che in caso di impossibilità ad essere presenti possono delegare il Vicepresidente o uno dei componenti la presidenza di Circolo o Nucleo;
- decide a maggioranza le modalità di presentazione delle candidature e di elezione dei Consiglieri provinciali in rappresentanza delle Strutture di base;
- elegge i Consiglieri provinciali di sua competenza con specifica attenzione a garantire che almeno $\frac{1}{4}$ degli eletti siano donne ovunque esistono donne Presidenti di Strutture di base.

ART. 3

Il presidente dell'Assemblea:

- presenta l'Odg,
- propone l'elezione di due scrutatori che lo coadiuvino nella verifica dei Presidenti delle Strutture di base presenti, nella presentazione delle candidature e nelle operazioni di voto;
- comunica il numero dei Consiglieri da eleggere deciso dal Congresso provinciale;
- fa decidere all'Assemblea l'orario entro il quale dovranno essere presentate le candidature e le modalità di voto per l'elezione dei Consiglieri provinciali.

ART. 4

L'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base è valida se sono presenti o rappresentati la maggioranza dei presidenti delle Strutture di base riconosciute dal Consiglio provinciale.

In caso di mancata presenza della maggioranza dei Presidenti o dei rappresentanti delle Strutture di base, l'assemblea è riconvocata dal Consigliere primo eletto, contestualmente alla prima convocazione del Consiglio provinciale ed è valida con qualunque numero di presenti.

ART. 5

Possono candidarsi all'elezione a Consiglieri provinciali in rappresentanza delle Strutture di base, i Presidenti delle Strutture di base che non siano candidati nella lista dei Consiglieri provinciali da eleggere in Congresso.

ART. 6

Nei casi in cui l'assemblea decida di eleggere a scrutinio segreto i Consiglieri provinciali di sua competenza:

- la presentazione delle candidature deve avvenire in forma scritta e deve essere sottoscritta dal candidato e da almeno altri 5 Presidenti o rappresentanti delle Strutture di base regolarmente affiliate;
- le candidature sono riportate in ordine alfabetico in un elenco che, a fianco del cognome e nome del candidato, specifica la Struttura di base che rappresenta e la Zona alla quale fa riferimento;
- le elezioni avvengono, in analogia alle norme previste per il Congresso provinciale: ogni avente diritto può votare per non meno di $\frac{1}{4}$ e non più di $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri; sono eletti Consiglieri provinciali i Presidenti che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti tra due o più candidati viene eletto il Presidente della Struttura di base più giovane per età.

ART. 7

Nei casi in cui l'assemblea decida di eleggere i Consiglieri provinciali di sua competenza con voto palese è opportuno prevedere dei candidati con diritto di surroga in caso di dimissioni o decadenza.

ART. 8

Se le operazioni elettorali sono avvenute con voto segreto i Consiglieri provinciali eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base, in caso di dimissioni o decadenza, sono surrogati dai candidati non eletti che hanno riportato un maggior numero di voti.